



**Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici**

**Divisione Manutenzioni Edifici Comunali**

**Servizio Edifici per la Cultura**

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI PER EDIFICI DI COMPETENZA (BIBLIOTECA “DON MILANI”, MAGAZZINI “EX SUPERGA” E BIBLIOTECA “A. GEISSER”) A FAVORE DELL’ARCH. BRUNO PELLE – CIG B35130F6E1.**

\* \* \* \* \*

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente del Servizio Edifici per la Cultura, Ing. Flavio Aquilano, domiciliato per la carica in Torino, Via IV Marzo n. 19, a norma dell’art. 29 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 386, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 (n. mecc. 2018 06449/005) esecutiva dal 4 marzo 2019, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 febbraio 2023 (DEL 62/2023), esecutiva dal 27 febbraio 2023, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (è quindi esclusa qualsivoglia altra responsabilità derivante da normative relative al “Committente”);

e il Professionista individuato nella persona dell’Arch. Bruno Pelle (di seguito denominato Professionista),



con studio in Torino – c.a.p. 10138 – Via Cialdini n. 43, Partita I.V.A.

08455240013;

in esecuzione della determinazione dirigenziale Atto n. DD 7736 in data 2 dicembre 2024, esecutiva in pari data, allegata in copia, che qui si intende integralmente richiamata;

si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO**

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida al Professionista suindicato l'incarico per la presentazione delle pratiche di prevenzione incendi per i seguenti edifici di competenza:

A) Biblioteca “Don Milani” sita in via dei Pioppi n.43, rinnovo SCIA per le seguenti attività:

- 34.1.B - Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa da 5.000 a 50.000 kg;

- 69.2.B - Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda, comprensiva dei servizi e depositi, da 600 mq a 1.500 mq;

- 65.1.B - Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone (e fino a 200 persone) ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.

B) Magazzini “Ex Superga” siti in via Orvieto n. 57:



è necessario procedere alla richiesta della SCIA per il piano terreno per la seguente attività:

- *72.1.C - Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 destinati a contenere biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.*

C) Biblioteca "A. Geisser" sita in corso Casale n. 5:

è necessario procedere alla richiesta della SCIA per la seguente attività:

- *34.2.C - Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa > 50.000 kg.*

L'incarico è conferito ai sensi e con le modalità del disposto di cui agli artt. 114 comma 1, 116 comma 1, all'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, nonché in ossequio alle disposizioni previste dall'art. 13 comma 1 del vigente "Regolamento per la disciplina dei Contratti" n.

386 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 (n. mecc. 2018 06449/005) esecutiva dal 4 marzo 2019, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 febbraio

2023 (DEL 62/2023), esecutiva dal 27 febbraio 2023 e dell'articolo 6 del

Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all'Amministrazione n. 325, in quanto il Professionista, considerata la

particolarità della prestazione richiesta è in possesso dei requisiti

tecnico-professionali, nonché dell'iscrizione all'elenco redatto dal

Ministero degli Interni ai sensi del D.Lgs. n°



CITTA' DI TORINO

139/2006 e di adeguato curriculum conservato agli atti del Servizio Edifici per la Cultura.

## Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

L'incarico, da svolgersi ai sensi e con le modalità su indicate, comporta principalmente l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- verifica dello stato di fatto rispetto alla SCIA e all'ultimo rinnovo;
- asseverazione ai sensi del D.M. 7 agosto 2012;
- sopralluogo con prove funzionali degli impianti e degli apprestamenti ai fini antincendio;
- predisposizione e presentazione delle pratiche di rinnovo e nuove SCIA al Comando provinciale di Torino.

La documentazione predisposta, a seguito delle verifiche in loco e conseguente ai suddetti compiti, dovrà essere consegnata al Responsabile Unico del Progetto al fine di sottoporla alla firma del Responsabile dell'attività per la successiva presentazione al Comando dei VV.F di Torino, che sarà effettuata dal medesimo Professionista.

Il Professionista svolgerà l'incarico secondo le direttive del Responsabile Unico del Progetto nella persona dell'Ing. Flavio Aquilano, dipendente dell'Amministrazione appaltante presso il Servizio Edifici per la Cultura, in qualità di Dirigente del Servizio, dal quale riceverà le dovute istruzioni circa lo svolgimento dell'incarico sopra citato.

La prestazione dovrà essere eseguita nei seguenti termini:

- entro **40 giorni** naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, per la presentazione del rinnovo della SCIA per la Biblioteca "Don Milani" sita in via dei Pioppi n. 43;



CITTA' DI TORINO

- entro **120 giorni** naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, per la presentazione della SCIA per la Biblioteca "A. Geisser" sita in corso Casale n. 5 e per la presentazione della SCIA per il piano terreno per i Magazzini "Ex Superga" siti in via Orvieto n. 57.

In caso di ritardata consegna degli elaborati richiesti si applicherà una penale del 0,6‰ per ogni giorno di ritardo.

**Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO**

In ossequio al principio generale della personalità della prestazione professionale, il Professionista dovrà eseguire personalmente l'incarico affidatogli e non potrà ricorrere dell'istituto del subappalto, avvalendosi, a proprie spese, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi.

E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto de quo.

La prestazione professionale dovrà pertanto essere espletata in osservanza alla normativa vigente in materia di sicurezza e di opere pubbliche, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 36/2023 oltre che alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e alle ulteriori normative tecniche di settore e secondo le direttive del Responsabile Unico del Progetto.

La redazione degli elaborati/documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché rispettare quanto enunciato nel precedente art. 2 del presente contratto.

Ad avvenuto completamento della prestazione il Professionista si



CITTA' DI TORINO

impegna a completare tutti gli obblighi ad essa connessi, secondo quanto dettagliato dall'art. 2 del presente contratto, e a trasmettere formalmente al Responsabile Unico del Progetto tutta la documentazione contrattualmente prevista o comunque necessaria per ottemperare ai predetti adempimenti, secondo quanto dettagliato dal medesimo articolo.

#### **Art. 4 - GARANZIE**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il Professionista ha presentato apposita garanzia definitiva per un importo pari ad Euro 426,54 mediante polizza n. 10056210003087 rilasciata il 12 dicembre 2024 Stipulata con la Società Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, emessa e firmata digitalmente dal funzionario rappresentante la Società di Assicurazione, e altresì verificabile telematicamente presso l'emittente, ai sensi dell'articolo 117, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023.

Lo svincolo della predetta garanzia sarà concesso in osservanza delle disposizioni di cui al predetto art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

#### **Art. 5 - CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE**

Il corrispettivo a vacanza, posto a base dell'offerta per l'attività professionale oggetto dell'incarico, determinato ai sensi del DM 17/06/2016, come da "Calcolo del compenso professionale" redatto dal Servizio Ispettorato Tecnico - Ufficio Parcelle, qui richiamato come parte integrante ma non allegato, comprensivo di rimborso spese, ammonta ad Euro 9.694,00, oltre a Euro 387,76 per INARCASSA 4% ed Euro 2.217,99 per I.V.A. 22%, per complessivi Euro 12.299,75.



CITTA' DI TORINO

Con applicazione del ribasso offerto dal Professionista pari al 12,00%,  
l'importo complessivo dell'affidamento, al netto del ribasso, risulta  
pertanto pari ad Euro 8.530,72, al lordo delle ritenute di legge, oltre  
contributi previdenziali ed IVA, se dovuti.

Il Professionista accetta pertanto i corrispettivi indicati per le  
prestazioni professionali oggetto dell'incarico come definitivi e non  
susceptibili di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni  
dell'importo complessivo lordo dei lavori o esigenze motivatamente  
ritenute adeguate dal Responsabile Unico del Progetto.

L'anticipazione 20% è dovuta ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023,  
previa presentazione di idonea polizza fidejussoria conforme all'allegato  
A del DM 31/2018, di importo pari all'anticipazione maggiorato del  
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero  
dell'anticipazione stessa.

Il compenso di cui sopra, dedotto quanto eventualmente erogato a  
titolo di anticipazione, verrà corrisposto in un unico pagamento a  
saldo, al termine della prestazione, previa attestazione di verifica di  
conformità dell'avvenuta prestazione.

Il Professionista sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di  
richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul  
portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.,  
e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai  
sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla  
circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del  
23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni,



CITTA' DI TORINO

previa verifica della regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., mentre non saranno in ogni caso dovuti al Professionista eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando il Professionista non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.

Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto.

Il Professionista si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino - della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La spesa per il corrispettivo professionale è finanziata con mezzi di



CITTA' DI TORINO

bilancio.

**Art. 6 - ONERI ACCESSORI**

Saranno rimborsati al Professionista i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti ex lege.

Inoltre, saranno rimborsate le spese non imponibili ex art.15 del DPR 633/72, pari ad Euro 1.272,00 per il pagamento dei bollettini per le spese di servizio svolte dal Comando Provinciale dei VVF.

**Art. 7 - SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA**

Sono a carico del Professionista le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione.

**Art. 8 - NORME GENERALI E TRATTAMENTO DEI DATI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. n. 36/2023 oltre che alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e alle ulteriori normative tecniche di settore.

Le parti danno altresì atto di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese, come da Regolamento comunale dei Contratti n. 386 e del Codice di comportamento della Città, di cui dichiarano di aver preso visione fatte salve le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 36/2023, nonché di conoscere ed accettare il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Città Metropolitana,



adottato con deliberazione G.C. n. 88 del 22 febbraio 2022 e sottoscritto in data 4 aprile 2022.

Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito al Professionista e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopracitato regolato dal presente contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.

Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede in Torino (To), Via Meucci n. 4, 10121; email: rpd-privacy@comune.torino.it.

Il Professionista è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopra citato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città n. 387 del 10/06/2019.

**Art. 9 - RECESSO**

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in



CITTÀ DI TORINO

qualsiasi momento. In tal caso, al Professionista sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita.

Il recesso dell'aggiudicatario potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

**Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'Affidatario incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.

Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di mancato rispetto di quanto espressamente previsto dal precedente art. 3, oltre che nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dall' articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino.

L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia



sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

#### **Art. 11 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.

Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i.

#### **Art. 12 - DOVERE DI RISERVATEZZA**

Il Professionista si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi dell'Amministrazione, che vengano messi a sua disposizione o di cui il Professionista venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per il Professionista per



CITTA' DI TORINO

tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali il Professionista sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

Il Professionista è responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza del presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e il Professionista è tenuto a risarcire all'Amministrazione medesima tutti i danni che ne dovessero derivare.

#### **Art. 13 - ESECUTIVITÀ**

Il Professionista e il Dirigente competente si impegnano alla sottoscrizione del presente contratto a far data dall'esecutività del provvedimento amministrativo di affidamento del predetto incarico che qui si intende integralmente richiamato, nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 18, commi 3 del D.Lgs. 36/2023.

#### **Art. 14 - REGISTRAZIONE**

Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Professionista dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti del presente contratto: Art. 2 (direttive e



CITTA' DI TORINO

prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art. 5 (corrispettivo professionale e liquidazione), Art. 7 (spese a carico del professionista), Art. 9 (recesso), Art. 10 (risoluzione del contratto), Art. 11 (controversie e foro competente).

Ai fini del presente contratto l'imposta di bollo non è dovuta ai sensi dell'art. 18, comma 10 e Allegato I.4. del D.Lgs. n. 36/2023.

IL DIRIGENTE E RUP

IL PROFESSIONISTA

Ing. Flavio Aquilano

Arch. Bruno Pelle

*Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale delle due parti, dotate di certificato in corso di validità, con una delle forme previste dall'art. 21 comma 2 bis del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.*

Partenza: AOO 122, N. Prot. 00005271 del 20/12/2024

1.v, 60.v, SCSP-122/122.std, 122.arm, 3.vstd, AOO122-071.nd